

- Deliberazione n. 185 del 23.9.1983 contenente il testo delle modifiche e integrazioni agli artt. 95-108-109 e 110 del R.E. e relazione tecnica.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11000

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Cutigliano. Variante n. 27 al Piano Regolatore Generale - Località Podere Monti. Determinazioni finali.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale del Comune di Cutigliano adottata con deliberazione n. 206 del 29.12.1982 nella versione degli atti modificati con la deliberazione n. 58 del 3.4.1984;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- inserto comprendente relazione e n. 4 planimetrie stralcio P.R.G.;
- Relazione aggiuntiva a seguito prescrizioni.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11002

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Monteriggioni. Regolamento Edilizio.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

DELIBERA

1) di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 6.8.1967 n. 765, il Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Monteriggioni con deliberazione n. 176 del 8.7.1983, subordinatamente alla introduzione delle modifiche, stralci ed integrazioni contenute nel parere espresso dalla C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - nella seduta del 5.9.1984; il parere suddetto forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di restituire gli atti del Regolamento Edilizio unitamente al sopracitato parere della C.R.T.A. al Comune di Monteriggioni affinché provveda, entro

90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento a formulare le proprie determinazioni al riguardo mediante deliberazione di Consiglio da pubblicare il 1° giorno festivo e da rinviare al precitato Presidente nei successivi 15 giorni, con allegati gli elaborati in originale e due copie modificati in conseguenza, per i provvedimenti definitivi.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11123

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Pisa. Variante al P.R.G. - Disciplina interventi ricostruzione ruderi di origine bellica nel Centro Storico. Art. 5 L.R. 59/80.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

DELIBERA

1) di ritenere meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. del Comune di Pisa, adottata con deliberazione n. 461 del 21.6.1983, subordinatamente alla introduzione delle modifiche e integrazioni di cui al parere della C.R.T.A. indicato in narrativa, parere che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pisa perché, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, provveda a formulare eventuali controdeduzioni al riguardo mediante deliberazione di Consiglio da pubblicare il 1° giorno festivo e da rinviare al predetto Presidente nei successivi 15 giorni con allegati gli elaborati in originale e due copie, modificati di conseguenza, per i provvedimenti definitivi.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11124

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Pisa. Variante al P.R.G. - Elenco art. 7 L.R. 59/80.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

DELIBERA

1) di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. adottata dal